



*Al Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
di concerto*

con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA – DEC – 2010 – 0000078 del 01/04/2010

VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (VAS);

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, che nella parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” prevede le norme di attuazione della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS;

VISTO il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che nel dettare “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” sostituisce la parte seconda del d.lgs.152/2006;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90 “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248” ed in particolare l'art. 9 che prevede l'istituzione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;



M K

VISTA la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la legge 27 febbraio 2009, n. 13 che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente;

CONSIDERATO che il d.lgs. 152/2006 all'articolo 64 suddivide il territorio italiano in otto distretti idrografici, tra cui il Distretto idrografico padano;

CONSIDERATO che il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 13/2009, ha incaricato le Autorità di bacino di rilievo nazionale ovvero i distretti idrografici ove già istituiti, di coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani di gestione dei distretti idrografici in vista della loro adozione entro il 22 dicembre 2009;

CONSIDERATO che la procedura di informazione e di consultazione pubblica delle attività di elaborazione del Piano di gestione del bacino idrografico padano, oltre alla procedura di VAS, si avvale di quanto stabilito dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE che dispone anche che, sin nelle fasi preliminari dell'elaborazione del piano, venga assicurata la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, attraverso la pubblicazione e la consultazione per le eventuali osservazioni del pubblico di una serie di elementi conoscitivi;

CONSIDERATO che il Piano di gestione del distretto idrografico padano, deve essere sottoposto, in relazione a quanto previsto dal d.lgs. 152/2006 e s.m.i., a VAS in sede statale;

VISTO l'art. 7 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., che individua nel Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'Autorità competente all'emissione del parere motivato di VAS in sede statale, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;

VISTA la nota prot. 2134/PU del 30 aprile 2009, con la quale l'Autorità di bacino del fiume Po ha trasmesso ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., il Rapporto preliminare del Piano di gestione del distretto idrografico padano, avviando la fase di consultazione sullo stesso Rapporto preliminare;



[Handwritten signature]

CONSIDERATO che tale Rapporto preliminare è stato trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale e che tale fase di consultazione si è conclusa, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., il 15 maggio 2009, così come concordato;

PRESO ATTO che in merito al Rapporto preliminare sono pervenute osservazioni da parte:

- Provincia di Cuneo
- Regione Veneto
- Consorzio Irrigazioni Cremonesi
- Regione Valle d'Aosta
- Provincia di Genova
- Arpa Piemonte
- Regione Piemonte
- Provincia di Bergamo
- Regione Liguria
- Arpa Lombardia
- Regione Lombardia
- Provincia di Alessandria
- Parere n. 343 del 29 luglio 2009 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

CONSIDERATO che in data 29 settembre 2009, con nota prot. 4547/PU, l'Autorità di bacino del fiume Po ha trasmesso ai sensi dell'art. 13, comma 5 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica e la proposta del Piano di gestione del distretto idrografico padano per gli adempimenti relativi alla consultazione previsti all'art. 14, comma 2 del sopracitato decreto;

VISTO che contestualmente all'invio di cui sopra, l'Autorità di bacino del fiume Po, in data 30 settembre 2009, ha pubblicato l'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 227 dell'avvio della fase di consultazione pubblica sulla valutazione ambientale strategica del Piano di gestione del distretto idrografico padano;

CONSIDERATO che in data 30 novembre 2009 si è conclusa la fase di consultazione pubblica di giorni 60 della proposta di Piano di gestione del distretto idrografico padano e del Rapporto ambientale;



[Handwritten signature]

PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni dalle seguenti amministrazioni, enti e associazioni di cui si è dato conto nel parere reso dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:

- Provincia di Biella
- MATTM Direzione per la Protezione della Natura,
- Consorzio Irrigazioni Cremonesi,
- IRSA-CNR,
- Provincia di Bologna,
- ATO 2 Piemonte – Biellese, vercellese, casalese,
- Provincia di Cuneo,
- ARPA Piemonte,
- Regione Valle D'Aosta,
- Anna Bonino,
- Parco Oglio Sud Carlo,
- Provincia di Asti,
- Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale,
- Provincia di Biella,
- Movimento Valledora,
- Provincia di Bergamo,
- Coldiretti Lombardia,
- Coldiretti Emilia Romagna,
- Legambiente Biella,
- URBER,
- Provincia Autonoma di Trento,
- Regione Piemonte,
- Provincia di Alessandria,
- Thymallus Aurora Fly Fishing club,
- Regione Liguria,
- Regione Lombardia,
- Regione Toscana,
- Regione Emilia-Romagna;

VISTO il parere positivo espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali, prot. DG/PBAAC/34.19.04/13263/2009 del 9 dicembre 2009, che fa parte integrante del presente atto;

VISTO il parere n. 429 del 11 febbraio 2010 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che fa parte integrante del presente



atto, e predisposto tenendo in debito conto tutte le osservazioni pervenute;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 15 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., alla formulazione del parere motivato relativo Piano di gestione del distretto idrografico padano;

ESPRIME

PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE

alla valutazione ambientale strategica del Piano di gestione del distretto idrografico padano con le seguenti prescrizioni:

prescrizioni contenute nel parere n. 429 del 11 febbraio 2010 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS

1. condividendo le osservazioni trasmesse dalla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, laddove il Piano prevede interventi diretti che – seppur indicati al solo livello pianificatorio (manca quindi ogni documentazione progettuale) – possano impattare su aree protette, si attivi la procedura di valutazione di incidenza (VIInCA). La conseguente prescrizione al presente Parere deve naturalmente essere integrata con quanto già meglio riportato nella VAS del Progetto strategico speciale (PSS) “Valle del fiume Po”, ove, parimenti, si prevedeva l'obbligatorietà della VIInCA per la realizzazione di alcune misure contenute anche nel Piano in esame.
2. Si prescrive la pubblicazione periodica dei rapporti di monitoraggio da utilizzare per il ri-orientamento come occasione per l'elaborazione delle revisioni del Piano di gestione prevista dall'art. 13 comma 7 della direttiva 2000/60, alle soglie temporali del 2015, 2021, 2027.
3. La proposta di Piano di monitoraggio sull'efficacia del Piano di gestione, in allegato al Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, deve rappresentare uno strumento comune di verifica e di supporto – eventualmente da integrare e implementare - alle azioni pianificatorie durante tutto il primo periodo di adozione del Piano (fino al 2015).

prescrizioni contenute nel parere prot. DG/PBAAC/34.19.04/13263/2009 del 9 dicembre 2009 del Ministero per i beni e le attività culturali:



[Handwritten signature]

4. il Piano di gestione dovrà essere integrato nella parte riguardante lo studio del territorio recependo quanto espresso in premessa in merito all'interconnessione esistente tra il sistema acqua e le presenze storico-culturali tutelate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevedendo una ricognizione puntuale dei beni tutelati e degli strumenti di tutela vigenti.
5. nell'individuazione delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, dovrà essere considerata l'interferenza con i beni culturali e paesaggistici presenti nel territorio, garantendone la tutela, in particolare per quanto riguarda:
 - le opere che in vari modi e misura portano a modificare l'assetto idrico dei terreni valutando il rischio potenziale di fenomeni indotti turbativi dell'immagine panoramica di ambiti paesaggistici, capaci di alterare le loro caratteristiche vegetazionali e quindi naturalistiche di tali ambiti nonché stato di umidità di terreni in cui sussistono le fondamenta di beni monumentali o presenze archeologiche, mutando le condizioni di umidità che hanno garantito la loro conservazione
 - le opere, quali manufatti utili per la depurazione o l'irreggimentazione o il controllo delle acque, che potrebbero rivelarsi quali elementi intrusivi in contesti di particolare pregio paesaggistico o di turbativa visiva (ciò che la legge 189/93 definiva "decoro") di manufatti tutelati
 - gli impianti per forma e dimensione incisivi nel paesaggio, tenendo conto già nella localizzazione le valenze paesaggistiche dei siti e prevedendo nelle fasi progettuali attuative del piano, sia la minimizzazione dell'impatto prodotto con le preesistenze caratterizzanti i luoghi sia una adeguata attenzione per la qualità architettonica dei manufatti, compensativa dell'effetto di intrusività che potrebbe derivare dalla loro presenza nel territorio
 - le opere di riassetto della rete di adduzione e di smaltimento delle acque la cui realizzazione potrebbe interferire con la tutela archeologica delle aree interessate, anche per quanto riguarda eventuali reperti archeologici ritrovati nelle fasi di scavo
 - le opere di incremento della vegetazione esistente, in particolare di carattere boschivo, di creazione di stagni, invasi e comunque di specchi d'acqua, che potrebbero rivelarsi quali elementi estranei al contesto di appartenenza, prevedendo la loro integrazione nel paesaggio attraverso un disegno del territorio attento agli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio stesso nonché interventi di



ricucitura con sistemi rurali, rete ecologica siti, in genere, di pregio naturalistico

- le opere di riqualificazione naturalistica di ambiti degradati da fenomeni di impermeabilizzazione del suolo per inadeguate o spontanee antropizzazioni, nonché per impropri interventi di difesa spondale, prevedendo, per quanto possibile, progetti di recupero, restauro e valorizzazione paesaggistica in cui le nuove realizzazioni (manufatti e ridisegno del territorio) siano finalizzate alla creazione e riproposizione di quei valori paesaggistici cancellati o alterati.
6. le misure trasversali previste dal piano dovranno tener conto degli strumenti di tutela del paesaggio vigenti nell'ottica di trovare modalità di condivise misure di gestione dei suoli e prevedendo azioni sinergiche con gli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali (Direzioni generali, regionali e Soprintendenze di settore), pervenendo ad opportune forme di collaborazione, anche con appositi accordi finalizzati a considerare i beni culturali e paesaggistici elementi trainanti verso possibili scenari positivi per l'ottimizzazione della qualità in termini di sostenibilità delle scelte operate.
7. il Sistema di monitoraggio dovrà prevedere una implementazione degli indicatori di misure previste per la tutela della risorsa acqua, affinché le fasi attuative del Piano siano compatibili con la tutela e la valorizzazione delle testimonianze storico-culturali ampiamente diffuse nel territorio, si dovrà pertanto:
- effettuare una ricognizione dei beni del patrimonio culturale
 - identificare la categoria di ogni bene, così come individuata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio
 - indicare, per i beni paesaggistici, le norme di gestione previste dagli strumenti di pianificazione paesaggistica
 - identificare il livello di interferenza dei beni individuati con il sistema delle acque e per alcuni ambiti, il ruolo della presenza delle acque nella trasformazione dei luoghi in relazione all'evoluzione economica e storico-culturale delle popolazioni, già dai tempi più antichi, e di cui il paesaggio ne è a tutt'oggi testimonianza sia per quanto riguarda la componente vegetazionale, sia per i manufatti architettonici ed archeologici presenti nel territorio (quale, ad esempio, l'area risicola vercellese o il sistema dei mulini o, ancora, il sistema lagunare, deltizio e costiero);
 - indicare se allo stato attuale l'interferenza di cui sopra risulta essere positiva anche ai fini di una loro possibile valorizzazione o se sono riscontrabili situazioni di criticità dovute all'alterazione o degrado dei corpi idrici superficiali o sotterranei
 - indicare i possibili effetti positivi/negativi indotti sui beni tutelati dalle



[Handwritten signature]

azioni e misure programmate dal piano, al fine di poter prevedere modifiche delle metodologie adottate, nel recepimento, anche, dei contenuti della Convenzione europea del paesaggio in merito alla sostenibilità degli interventi nel paesaggio.

8. quanto sopra espresso dovrà essere recepito nella definizione degli indicatori, nelle forme più idonee e compatibili con gli altri indicatori previsti dal Piano per altre competenze diverse da quelle di questo Ministero.
- il coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse, previsto dal Piano, per quanto riguarda questo Ministero si ritiene altresì opportuno che avvenga anche nell'attuazione delle azioni volte a sviluppare una diffusa sensibilizzazione delle popolazioni nei confronti della tutela del suolo e della sua percezione paesaggistica, nell'ottica di un positivo coinvolgimento delle popolazioni per creare o accrescere la sensibilizzazione nei confronti delle tematiche paesaggistiche e ambientali finalizzata a sostenere e a garantire lo sviluppo sostenibile nella gestione del territorio.

Si prescrive di dare seguito al quadro prescrittivo del presente Parere motivato attraverso la pubblicazione della relativa Dichiarazione di sintesi, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Si raccomanda che in occasione della pubblicazione della Dichiarazione di sintesi ex art. 17 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. si provveda ad indicare dettagliatamente in che modo le prescrizioni sopra riportate sono state integrate nel Piano.

Le informazioni sulla decisione finale dovranno essere rese pubbliche in conformità all'articolo 17 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il presente parere motivato è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Roma lì

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI
(Sen. Sandro Bondi)



IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
(On. Stefania Prestigiacomo)



